



**COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA  
(PROVINCIA DI VERONA)**

**Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla  
pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.**

Approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 25/2/2002

## *TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI.*

### **ART. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 le modalità e l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

### **ART. 2 - Ambito d'applicazione**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate, nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

### **ART. 3 - Classificazione del Comune**

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune appartiene alla CLASSE V, come disposto dall'art. 2 del D. Lgs. 507/93; di conseguenza si applicano, in tutto il territorio comunale, le disposizioni impositive riferite a detta classe. Il Comune non intende avvalersi della facoltà, introdotta dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della Legge 448/01 di suddividere lo stesso territorio comunale in due diverse categorie in relazione all'importanza delle diverse aree del territorio medesimo.

Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe d'appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto, con apposita deliberazione, e contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

### **ART. 4 - Gestione del servizio**

La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economico – imprenditoriale, può essere affidata dal Comune in concessione a terzi secondo le vigenti disposizioni legislative in materia.

La scelta della forma di gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale, che, quando sussistono ragioni tecniche ed economiche può affidare il servizio in concessione a terzi.

Resta ferma la facoltà, per il Comune, di disporre, alla scadenza del contratto di concessione, la gestione in economia del servizio, qualora lo ritenga conveniente.

### **ART. 5 - Funzionario Responsabile**

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi, e quelli di disporre i rimborsi, sono attribuiti al Funzionario Responsabile designato.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

## *TITOLO II. – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

### **ART. 6 - Presupposto dell'imposta**

Costituisce presupposto impositivo:

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile;

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### **ART. 7 - Soggetto passivo**

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Obbligato solidale al pagamento è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma, è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa, ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso d'accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori, e spese.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei confronti del titolare stesso abbia esito negativo, l'ufficio comunale competente notifica avviso d'accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, procedendo nei confronti dello stesso per il recupero del credito d'imposta accessori e spese.

#### **ART. 8 - Tariffe**

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **ART. 9 - Installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari.. Autorizzazioni Comunali**

Per quanto concerne le modalità d'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari, il rilascio della relativa autorizzazione comunale e la rimozione dei mezzi abusivi, si applicano le norme stabilite in materia dal D. Lgs. 285/92 e dal DPR 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare:

1. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione l'art. 23 D. Lgs. 285/92 e gli articoli da 47 a 56 del D.P.R. 495/92;
2. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 285/92 e l'art. 57 del D.P.R. 495/92

Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico è vietata ogni forma di pubblicità.

#### **ART. 10 - Tipologia degli impianti pubblicitari. Piano generale degli impianti**

L'indicazione delle tipologie e delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti pubblicitari, nonché la ripartizione quantitativa degli stessi, sono definite nel piano generale degli impianti.

Il predetto piano, nonché gli adeguamenti e le modifiche dello stesso, sono approvati con deliberazioni apposite del Consiglio Comunale, alle quali, per la disciplina del piano stesso, si fa espresso rinvio formale.

Il Piano generale medesimo può essere adeguato o modificato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che venga illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

#### **ART. 11 - Modalità d'applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile, i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario, e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione tra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico è autorizzata dall'ufficio comunale competente, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

#### **ART. 12 - Maggiorazioni**

Le maggiorazioni d'imposta, disciplinate dall'art. 12, comma 4 del D. Lgs. 507/93, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

#### **ART. 13 - Dichiarazione d'imposta**

I soggetti passivi di cui all'articolo 7 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio comunale competente o al Concessionario del servizio, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello appositamente predisposto.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento, come disposto dal comma 4, articolo 8, del D. Lgs. 507/93.

#### **ART. 14 - Pagamento dell'imposta e del diritto**

L'imposta per la pubblicità ordinaria annuale è dovuta per anno solare di riferimento, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e deve essere corrisposta, in unica soluzione, entro il 30 aprile di ogni anno.

L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione, prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta, al fine di essere esibite in caso d'eventuali controlli.

La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le vigenti disposizioni legislative.

#### **ART. - 15 Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali**

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

## **ART. 16 - Rettifica e accertamento d'ufficio**

Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Gli avvisi d'accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente comunale per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, in caso di gestione in concessione, da un rappresentante del Concessionario.

## **ART. 17 - Rimborsi**

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, o, in caso di gestione in concessione, il Concessionario, è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.

## **ART. 18 - Riduzioni d'imposta**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Le riduzioni di cui sopra non sono fra loro cumulabili.

I requisiti richiesti per beneficiare della riduzione sono autocertificati dal soggetto passivo secondo quanto disposto dal D.P.R. 445/00.

## **ART. 19 - Imposta sulla pubblicità. Esenzioni**

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non inferiore ad un quarto di metro quadrato.;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne, o sulle recinzioni, dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità d'effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato, e dagli altri enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe, e simili, apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- i) le insegne, le targhe, e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Tale superficie viene perciò considerata come una misura da computare in diminuzione a un'eventuale superficie imponibile superiore, nel complesso delle insegne di esercizio esposte, a tale limite. Per la definizione delle insegne di esercizio di attività commerciali si rimanda all'art. 2568 del Codice Civile e all'articolo 47 del DPR 495/92.

I requisiti richiesti per beneficiare della esenzione sono autocertificati dal soggetto passivo secondo quanto disposto dal D.P.R. 445/00.

#### **ART. 20 - Azione di contrasto al fenomeno dell'abusivismo**

Il Comune, con successivo provvedimento di competenza del Consiglio Comunale, è tenuto ad adottare un piano specifico per la repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano al fine di determinare l'emersione volontaria dell'abusivismo, attraverso la definizione bonaria degli accertamenti in corso, la composizione bonaria di contenziosi e l'applicazione di sanzioni ridotte che possono anche essere sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili.

#### **ART. 21 - Norma di rinvio**

Con riferimento all'imposta sulla pubblicità, laddove nulla disponga il presente regolamento, si applica il D. LGS. n° 507/'93 e successive modifiche ed integrazioni.

### *TITOLO III.- SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.*

#### **ART. 22 - Servizio delle pubbliche affissioni**

Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione, negli appositi impianti a ciò destinati di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

Tali impianti vengono definiti nel Piano generale degli impianti destinati a pubbliche affissioni da approvarsi a cura del Consiglio Comunale.

#### **ART. 23 - Tariffe**

Le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **ART. 24 - Riduzione del diritto**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione di cui al successivo articolo 25 del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

## **ART. 25 - Esenzioni**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni, e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **ART. 26 - Prenotazioni - Registro**

L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale o del concessionario preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario Responsabile del Servizio, o per esso il Concessionario, tiene direttamente il registro.

Il Registro cronologico è tenuto presso l'Ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

## **ART. 27 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio affissioni**

Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, annotata nell'apposito registro cronologico.

Nella suddetta commissione, devono risultare, le generalità del richiedente, o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione, con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti. Più precisamente, i manifesti devono essere accompagnati da una distinta, nella quale, oltre all'oggetto del messaggio pubblicitario, va indicato quanto segue:

- per i manifesti costituiti da un solo foglio, la quantità e il formato;
- per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto, con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

Oltre alla copia da affiggere, dovrà essere inviata, all'ufficio affissioni, una copia in più, da archiviare per documentazione del servizio.

La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 7 e 8, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate, entro novanta giorni.

Il committente ha la facoltà di annullare, su richiesta, la commissione, prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque, deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne, tempestivamente, comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio - servizio delle pubbliche affissioni, devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono, ed il registro cronologico delle commissioni.

#### **ART. 28 - Affissioni urgenti, festive e notturne**

Riguardo le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un importo minimo, per ciascuna commissione, stabilito annualmente con deliberazione di Giunta. Tale maggiorazione può essere attribuita in tutto o in parte, al concessionario, con apposita previsione del capitolato d'oneri annesso al contratto di concessione del servizio.

#### **ART. 29 - Funzionario Responsabile**

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi, e quelli di disporre i rimborsi, sono attribuiti al Funzionario Responsabile designato.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

#### **ART. 30 - Norma di rinvio**

Le disposizioni previste dal D.Lgs 15/11/1993 n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità, si applicano, per quanto compatibili e non previste in questo titolo, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

